



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

**DETERMINAZIONE N. 1743 DEL 29.12.2016**

Oggetto: **Approvazione dello Schema-tipo di Piano di Lavoro Generale (PLG) da adottare per le attività di bonifica di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*", e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "*Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 5*", e s.m.i.;
- VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
- VISTO il DPR 8 agosto 1994, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*";
- VISTO il D.M. 6 settembre 1994, recante "*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
- VISTO il D.M. 14 maggio 1996, recante "*Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1 lettera f) della Legge 27/03/92 n. 257*";
- VISTO il D.M. 20 agosto 1999, recante "*Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*";
- VISTO il DPCM 17 dicembre 2007 recante "*Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "*Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", e s.m.i.
- VISTE le "*Direttive regionali per la redazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*" di cui alla DGR n. 32/5 del 4 giugno 2008;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità

DETERMINAZIONE N.  
DEL

- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro 25 gennaio 2011 recante *“Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.Lgs. 81/08”*;
- VISTO il *“Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”* (Piano Regionale Amianto) - elaborato da un gruppo di lavoro interno della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e della ASL di Sanluri (in qualità di ASL capofila in materia di amianto) - adottato con DGR n. 53/15 del 29 dicembre 2014 e approvato con DGR n. 66/29 del 23 dicembre 2015;
- CONSIDERATO che il suddetto Piano Regionale Amianto al paragrafo 8.5 *“Rimozione, raccolta e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni”* - nel fornire gli indirizzi indicanti le modalità operative riguardanti situazioni in cui caratteristiche e quantità dei materiali suggeriscono che l'adozione di una procedura semplificata, con la redazione di un Piano di Lavoro Generale (PLG) da parte di un'impresa, iscritta all'Albo, incaricata o convenzionata da un committente pubblico (Comune o Provincia) per la rimozione, raccolta e smaltimento di materiali contenenti amianto da civili abitazioni e loro pertinenze, consenta, comunque, di contenere il rischio amianto - stabilisce che:
- l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente con le Province e i Comuni, nel rispetto della normativa vigente, dovranno adottare idonei provvedimenti atti a garantire un adeguato e distinto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA), disciplinare le procedure per servizio di raccolta, manipolazione, accantonamento e smaltimento dei RCA, contenere i costi di bonifica e smaltimento attraverso l'individuazione delle imprese che intendono convenzionarsi per l'espletamento di detto servizio;
  - le ASL e l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si faranno carico dell'elaborazione di uno schema-tipo di PLG da adottare per le attività di bonifica di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze;
  - le predette imprese dovranno predisporre un piano di lavoro generale secondo i contenuti minimi del relativo schema-tipo di PLG comprensivo delle diverse situazioni, da presentare allo SPreSAL della ASL competente per territorio per interventi multipli predefinitibili, posti in capo a un unico committente (Comune o Provincia), e prevedendo la comunicazione di inizio lavori nella fase dell'effettiva rimozione;
- CONSIDERATO che, come riportato nel suddetto paragrafo 8.5 del Piano Regionale Amianto, la suddetta procedura semplificata, relativamente al piano di lavoro generale, comprende le seguenti fasi:
- elaborazione da parte dell'Impresa convenzionata per l'espletamento del servizio di rimozione, raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze, del piano unico generale (predisposto nel rispetto dei contenuti minimi del relativo schema-tipo di PLG) contenente tutte le tipologie di lavori di rimozione e raccolta che l'impresa dovrà effettuare sulla base del bando/convenzione;
  - presentazione del piano unico generale all'organo di vigilanza (Servizio PreSAL);
  - rilascio di eventuali prescrizioni al piano da parte del Servizio PreSAL;
  - comunicazione di inizio lavori riferita a ogni singolo cantiere, con almeno 3 giorni di anticipo, contenente informazioni specifiche per quell'intervento, unitamente a fotografie rappresentative, quali indirizzo del cantiere, quantità e tipologia dei materiali contenenti amianto, data di inizio, ora e durata prevista, nominativi lavoratori e capocantiere;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità

DETERMINAZIONE N.  
DEL

- CONSIDERATO** che gli SPreSAL delle ASL e il Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale hanno elaborato lo schema-tipo di PLG, in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto paragrafo 8.5 del Piano Regionale Amianto;
- RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione dello suddetto schema-tipo di PLG, nel rispetto del quale le Imprese convenzionate per l'espletamento del servizio di rimozione, raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze, devono elaborare il piano unico generale da presentare agli organi di vigilanza (Servizio PreSAL territorialmente competente), come stabilito nel paragrafo 8.5 del Piano Regionale Amianto;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n.31, e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.12218/14 del 09 maggio 2014 con il quale al Dott. Giuseppe Maria Sechi sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

**DETERMINA**

- ART. 1** di approvare lo Schema-tipo di Piano di Lavoro Generale (PLG) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, nel rispetto del quale le Imprese convenzionate per l'espletamento del servizio di rimozione, raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze, devono elaborare il piano unico generale da presentare agli Organi di Vigilanza (Servizio PreSAL territorialmente competente), come stabilito nel paragrafo 8.5 del Piano Regionale Amianto.
- ART. 2** Il documento di cui all'art. 1 sarà pubblicato nel portale SardegnaSalute del sito web della Regione e sarà trasmesso, per i successivi adempimenti di competenza, alle ASL della Sardegna e all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.
- ART. 3** Il presente provvedimento è trasmesso all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98.

**Il Direttore Generale**  
Dott. Giuseppe Maria Sechi

Dott. A.S./ 4.2  
Dott.ssa N.L./ Resp. 4.2  
Avv. T.L./Dir.Serv.4